

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
DELL'ASSOCIAZIONE "CASTELLETTO SOLIDALE"**

Il giorno 19 OTTOBRE 2020, alle ore 21.00, presso
SALON3 COMMALE si è riunita in prima convocazione l'assemblea straordinaria dei soci
dell'associazione Castelletto Solidale per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo al D.Lgs. 117/2017 -
"Codice del Terzo settore".**

Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto e dell'art. 101, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, l'assemblea è
validamente costituita con la presenza di almeno soci e potrà validamente deliberare con
il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

I presenti nominano a maggioranza/all'unanimità quale Presidente dell'assemblea il/la
sig./sig.ra SARATO ELIO e quale Segretario il/la sig./sig.ra LETROSS GEMMA

Il Presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita
per deliberare sull'ordine del giorno. .

Il Presidente dell'associazione dà lettura delle modifiche statutarie , spiegando che esse si
rendono necessarie per conformare lo Statuto dell'associazione al D.Lgs. 117/2017 "Codice
del Terzo settore".

Dopo ampia discussione l'assemblea all'unanimità/con il voto favorevole di soci (in
questo caso indicare il numero degli eventuali soci contrari o astenuti)

delibera

di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dal Presidente.

Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea viene allegato
al presente verbale.

L'assemblea, inoltre, delibera di conferire mandato al presidente dell'associazione di
apportare le eventuali modifiche o integrazioni, che fossero richieste per iscritto dalle
amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del terzo settore.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea termina alle ore 21.30 previa lettura
ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

SARATO ELIO

Il Segretario

LETROSS GEMMA



MANCA PAOLA <paola.manca@agenziaentrate.it>

(paola.manca@agenziaentrate.it) 30/12/2020 16:48

A retroso@libero.it

Rispondi Rispondi a tutti Inoltra Elimina Altro ▼

📎 2 allegati ▼ Vista Scarica

CASTIGLIONE
SOCIALE
ODU



RICEVUTA REGISTRAZIONE...5068.pdf

(2,1 KB)

AA5-6_CF...diversi PF.pdf

(124,6 KB)

Alla c.a. Sig. Gennaro Retroso

Buongiorno,

in riferimento all'Associazione in oggetto e a quanto richiesto con PEC ns. prot. 85364 del 15/12/2020, si comunica quanto segue:

- 1) Registrazione statuto : si è provveduto alla registrazione dello statuto e in allegato si invia la ricevuta con il numero di registrazione (N. 5068 del 30/12/2020)
- 2) Variazione denominazione : al fine di poter provvedere alla variazione della denominazione è necessario trasmettere alla scrivente il modello allegato, compilato e firmato dal Legale Rappresentante nel riquadro "sottoscrizione".

Ringraziando, si porgono cordiali saluti.

Paola Manca
Agenzia delle Entrate
UT Cuneo



3 5068 30/12/2020

0,00 **TSY20L005068000FF**
0,00 *codice identificativo*
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TSY

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "CASTELLETTO SOLIDALE ODV"

Art. 1 Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del terzo Settore" e ss.mm.ii., l'Organizzazione di Volontariato "CASTELLETTO SOLIDALE ODV", siglabile in "C.S".
2. La denominazione dell'Organizzazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS Ente del Terzo Settore" solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'associazione al RUNTS.
3. L'Organizzazione ha sede legale nel Comune di Castelletto Stura via Ricetto 5. IL trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
4. La durata dell'ODV non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art.11.

Art. 2 Scopi e finalità

L'ODV è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si prefigge lo scopo di

- operare nel settore socio-assistenziale, cercando di offrire risposte a particolari bisogni e/o necessità delle comunità e del territorio;
- promuovere l'impegno civile a livello locale, sostenendo tutte le iniziative a favore del cittadino, in quanto tale e nell'ambito della comunità in cui si esprime la sua personalità
- favorire la diffusione di valori positivi quali giustizia sociale, libertà e pace, dignità umana, mutua comprensione, rispetto reciproco, solidarietà.

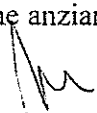
Art. 3 Attività

Per la realizzazione dello scopo di cui all'art 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di carattere generale:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi.
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e successive modificazioni.
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

Nello specifico, a titolo esemplificativo l'ODV intende svolgere:

- fornire assistenza, aiuto, compagnia e sostegno a persone anziane, sole e/o in situazione di bisogno



- svolgere servizi di assistenza, accompagnamento, custodia e sorveglianza a favore di bambini, minori, portatori di handicap, tutor pre e dopo scuola, accompagnatore scuolabus, nonno vigile, animazione ed altre attività analoghe;
- promuovere ogni opportuna forma di conoscenza dei diritti e doveri dei cittadini;
- svolgere attività culturali, ricreative e sportive tendenti al perseguimento dei suddetti valori;
- sostenere e valorizzare le migliori tradizioni locali;
- aderire ad attività a difesa dell'ambiente e della natura ed organizzare giornate a salvaguardia dell'integrità del territorio;
- rispondere a particolari esigenze richieste dell'Amministrazione Comunale.

Le attività di cui al precedente comma sono svolte dall'ODV prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito

L'ODV inoltre può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie, rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Dlgs 117/2017 e ss.mm.ii.. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.

Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 d.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario posso solo essere rimborsate dall'Organizzazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei Soci.

Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di volontario.

L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta, In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4 Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio dell'ODV durante la vita della stessa è indivisibile ed è costituito da:

1. Beni immobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ODV;
2. Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV;
3. Eventuali fondi di riserva, costituiti con le eccedenze di bilancio.

L'ODV trae l risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

1. quote associative e contributi degli aderenti;
2. contributi pubblici e privati;
3. Donazioni e lasciti testamentari;
4. Rendite patrimoniali;
5. attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art.7 del d.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.);
6. ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del d.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.;

7. attività diverse di cui all'art. 6 del d.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali)

L'esercizio sociale dell'ODV ha inizio e termine rispettivamente il ° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi dell'art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii E lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di aprile. Il bilancio comunale è depositato presso la sede dell'ODV, almeno 15 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' fatto divieto di distribuire, anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati dell'ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5 Soci

1. Ai sensi dell'art. 1° del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. Il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'ODV tutte le persone fisiche che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
2. L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

Art. 6 Criteri di ammissione ed esclusione

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dall'ente. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza nella prima riunione utile dalla presentazione della domanda.
2. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni dalla data della deliberazione, è ammesso ricorso all'Assemblea dei Soci.
3. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
4. Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro Soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intransmissibile.
5. La qualità di socio si perde:
 - a. per il recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ODV;
 - b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'ODV;
 - c. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 90 giorni dall'eventuale sollecito scritto.

L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

La perdita della qualità di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV sia all'esterno per designazione o delega.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo, limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV.

Art. 7 Diritti e doveri dei soci

Tutti i Soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV ed alla sua attività. In modo particolare:

I soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ODV;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo.

I soci sono obbligati:

- all'osservanza dello statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ODV;
- al pagamento, nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 8 Organi dell'ODV

Sono organi dell'ODV:

1. l'Assemblea dei soci;
2. Il Consiglio Direttivo;
3. Il Presidente

Art. 9 Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'ODV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
2. Hanno diritto ad intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci in regola con il pagamento della quota associativa e che non abbiano avuto o abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
3. Ciascun associato dispone del voto singolo.
4. L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità L'Assemblea può eleggere il Segretario.
5. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio direttivo ne ravvisa la necessità, oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
6. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 7 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
7. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona tutti i soci.

8. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e da Presidente.
9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto, oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'ODV. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10 Assemblea ordinaria dei Soci

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Nelle dichiarazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
2. Le deliberazioni dell'assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti.
3. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
4. L'Assemblea ordinaria:
 - a) approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 117/2017;
 - b) discute ed approva i programmi di attività;
 - c) elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e la revoca
 - d) ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - e) approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
 - f) delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - g) delibera sull'esclusione dei soci
 - h) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza
 - i) delibera dei ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
 - m) delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ODV stesso;
 - n) determina i limiti di spesa ed approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 dello Statuto;
 - o) delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto;

Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibile agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e delle deliberazioni dell'Assemblea tenuto a carico del Consiglio Direttivo.

Art. 11 Assemblea straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 9. Per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio e per delega sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione con la presenza di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 12 Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto (da un numero dispari) da un minimo di 3 ad un massimo di 5 consiglieri scelti tra i soci, che durano in carica due anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 4 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti.
2. Si applica l'art. 2382 del codice civile.
3. L'assemblea che procede alle elezioni determina preliminarmente il numero dei Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.
4. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vice-presidente, il Tesoriere/Segretario;
5. Il tesoriere/segretario cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ODV, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ODV; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo;
6. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti; la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o la loro indisponibilità, l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
7. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del consiglio direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
8. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri posso essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei Soci.
9. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
 - attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea
 - redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;
 - delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei Soci;
 - sottopone all'approvazione dell'assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - delibera i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 dello Statuto;
 - approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ODV;
 - propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto;
 - ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-presidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

Il consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due componenti.

La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con un giorno di

anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo.

I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Tesoriere/segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Per la validità delle riunioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto di maggioranza dei presenti; in caso di parità di voto la deliberazione si considera non approvata.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo Settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.

Art. 13 Presidente

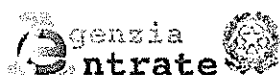
1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ODV; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ODV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei Soci.
3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione; i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 14 Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs n. 117/2017.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente del Registro unico nazionale (di cui all'art. 45, comma 1 del D.Lgs 117/2017) e, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.
4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dal l'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.

Art. 15 Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii. E relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.



CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE

96089550048

NATURA GIURIDICA

12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI

DENOMINAZIONE

ASSOCIAZIONE CASTELLETTO SOLIDALE

TIPO ATTIVITA'

889900 - ALTRE ATTIVITA' DI ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE NCA

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO

VIA MUNICIPIO 1

C.A.P.

12040

COMUNE

CASTELLETTO STURA

PROV.

CN

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE

LMBLEI45D05L048J

CODICE CARICA

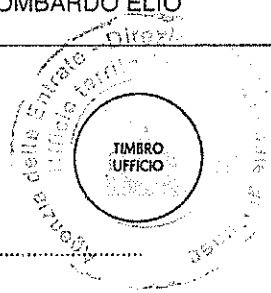
1

COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE

LOMBARDO ELIO

DATA 18/09/2017

IL FUNZIONARIO



UFFICIO

AGENZIA DELLE ENTRATE
UT CUNEO